



# IL FISCO SEMPLICE

u. 2  
2020

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Regime forfetario

*L'Agenzia delle Entrate mette la parola "fine" in merito alla decorrenza dei nuovi requisiti di accesso e di esclusione*

Con la **Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha messo la parola "fine" in merito alla decorrenza delle modifiche al regime forfetario introdotte dalla legge di bilancio 2020, riguardanti i requisiti di accesso e le cause di esclusione.

In particolare, per quanto riguarda **i requisiti di accesso**, la nuova disciplina prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente:

- › **hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 65.000 euro;**
- › **hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.**

Circa **le cause di esclusione** dall'applicazione del regime forfetario, è stata prevista, nuovamente, l'ipotesi in cui – nel periodo d'imposta precedente – **il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.**

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le nuove regole producono effetto, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che il limite delle spese vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. **Di conseguenza, i contribuenti che nel**

**2019 hanno superato il predetto limite non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.**

Per quanto riguarda la **clausola di esclusione** riguardante i redditi di lavoro dipendente percepiti, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la stessa opera **già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.**

In merito all'eventuale contrasto dell'entrata in vigore delle nuove **"regole"** con le disposizioni contenute nello **"Statuto dei Diritti del Contribuente"**, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che le modifiche apportate al regime forfetario con la legge di bilancio **non impongono alcun adempimento immediato.** Infatti, **il requisito** (non aver sostenuto più

#### L'aforisma del mese

*La saggezza dell'uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza.*

– Andrew Jackson

di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e **la causa di esclusione** (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) **impongono, esclusivamente, una verifica dell'eventuale superamento di tali soglie.**

Con il documento di prassi in esame l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, confermato l'indirizzo già fornito dal Governo nella risposta a due interrogazioni parlamentari presentate in Commissione Finanze della Camera dei Deputati lo scorso 5 febbraio.



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## FATTURE TAX FREE

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 24 gennaio 2020

Con la risposta n. 13 del 24 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti (registrazione dei corrispettivi e liquidazione dell'IVA) cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free.

Al riguardo, coi documenti di prassi viene precisato che, al fine di fruire dell'agevolazione prevista dalla normativa di riferimento, il corrispettivo deve essere certificato tramite l'emissione della fattura tax free: quindi, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Secondo l'Agenzia, tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.



## ESTENSIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL D.LGS. N. 241 DEL 1997, ALLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020

Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. L'Agenzia chiarisce, in ogni caso, che restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.

La decorrenza del nuovo obbligo è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020, per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati. Tuttavia, sino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24. A partire dal 1° settembre 2020, invece, i suddetti versamenti possono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE: INDIVIDUAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA LORO APPLICAZIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020, APPROVAZIONE DI N. 175 MODELLI ISA, DA UTILIZZARE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020

Con il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, del 31 gennaio 2020, sono stati individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per i periodi di imposta 2020, da dichiarare da parte dei contribuenti. Con riferimento a tali dati, l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

Col medesimo Provvedimento vengono, anche, approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA e della loro successiva evoluzione.

Vengono, inoltre, definite le modalità per la reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa, le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e le modalità per la trasmissione dei dati.

Infine, con il Provvedimento in esame, vengono individuate le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2020.

## REGIME FORFETARIO. DECORRENZA DELLE MODIFICHE AI REQUISITI DI ACCESSO E ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 dell'11 febbraio 2020

Con la Risoluzione n. 7 dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, sia con riferimento ai requisiti di accesso – ossia, nel periodo d'imposta precedente, aver percepito ricavi o compensi non superiori a euro 65.000 e sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro - sia in relazione alle cause di esclusione – ossia, non aver percepito, nel periodo d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l'Amministrazione finanziaria osserva che, il limite delle spese, vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato il predetto limite non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Per quanto riguarda la clausola di esclusione riguardante i redditi percepiti, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

L'Agenzia delle Entrate precisa, infine, che le predette modifiche non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, e, di conseguenza, le nuove norme non contrastano con l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento delle predette soglie.



## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI. PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

### Risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020

Con la Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l'Agazia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, soffermando la propria attenzione sull'applicazione delle sanzioni durante il primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola, nel caso in cui siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi.

Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria ha esaminato l'ipotesi in cui il contribuente, con volume d'affari superiore a 400.000 euro, abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l'effettuazione di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa.

In sintesi, viene chiarito che i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo e fino al momento di disponibilità dell'RT, devono:

- › certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- › inviare i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- › liquidare, comunque, correttamente e tempestivamente le imposte.

Non sussiste, invece, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture.

Col documento di prassi viene, infine, precisato che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020, previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.



## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA. PRIMI CHIARIMENTI Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020

Con la Circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. Come noto, tale disciplina è contenuta nel nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 – introdotto dall'art. 4 del Decreto collegato alla manovra fiscale per il 2020 – il quale prevede, tra l'altro, una serie di nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

In particolare, esaminando l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, il documento di prassi individua sia i soggetti a cui essa si applica (enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni) sia i soggetti esclusi (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, condomini, enti non commerciali).

La Circolare esamina, inoltre, l'ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, analizzando i presupposti e le cause di esonero. Vengono evidenziate le tre condizioni necessaria affinché trovi applicazione la nuova disciplina, ossia che l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere, o di uno o più servizi, deve essere di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000; che tale affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; infine, che detti contratti devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L'Agenzia delle Entrate passa in rassegna, altresì, gli obblighi a cui sono sottoposti i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali (ossia, il versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, il rilascio al committente della copia delle relative deleghe di pagamento, le ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria).

Viene, infine, esaminato il profilo sanzionatorio, previsto dalla nuova disciplina, in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.



# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## CORRISPETTIVI TELEMATICI

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito alla gestione degli acconti compatibilmente con la normativa in materia di scontrino elettronico e registratore di cassa.

**RISPOSTA** In mancanza di una pronuncia su tale specifico argomento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che, ove ricorra tale ipotesi, nel documento commerciale, deve essere specificato se l'importo è versato dal cliente a titolo di acconto. Successivamente, al momento dell'incasso del saldo, l'esercente deve emettere il documento commerciale, indicando su di esso l'ammontare complessivo dell'operazione e portare in diminuzione, sul medesimo documento, l'ammontare dell'acconto già incassato, determinando per differenza il saldo.

In caso di parità tra ammontare complessivo dell'operazione e ammontare dell'acconto versato, il saldo riportato nel documento commerciale sarà pari a zero.

## TICKETS RESTAURANT

---

**DOMANDA** Si chiede se le nuove disposizioni in materia di tassazioni dei tickets restaurant siano applicabili anche a quelli erogati nel mese di dicembre 2019 e riferibili al mese di gennaio 2020.

**RISPOSTA** Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente, occorre fare riferimento all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR - come modificato dalla recente Legge di Bilancio per il 2020 - ai sensi del quale i buoni pasto cartacei debbono essere tassati in capo al dipendente per la parte che eccede i 4 euro, mentre, i buoni pasto in formato elettronico debbono essere tassati in capo al dipendente per la parte che eccede 8 euro. Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l'importo eccedente la soglia costituirà reddito per il lavoro dipendente.

Il momento di tassazione, in capo al dipendente, dell'importo eccedente coincide con il momento della consegna del documento di legittimazione al dipendente, indipendentemente dal momento di effettiva fruizione del servizio. Nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, come stabilito dal comma 1 dell'art. 51 del TUIR, vige il c.d. "principio di cassa allargato", in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Di conseguenza, in mancanza di una pronuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le modalità specifiche di applicazione della disciplina così come novellata, si ritiene che nel caso di consegna dei buoni pasto entro il 12 gennaio 2020, restano in vigore i limiti fiscali previsti dalla normativa previgente (5,29 per quelli cartacei, 7 euro per quelli elettronici).



## TRASFERTA DEL DIPENDENTE - TASSAZIONE

---

**DOMANDA** Si chiede quale sia il trattamento fiscale per la trasferta, fuori dal territorio comunale, del lavoratore dipendente, nel caso in cui sia previsto un rimborso misto.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che l'indennità forfetaria è esclusa dal reddito imponibile fino all'importo di:

- › 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale;
- › 77,47, al giorno per le trasferte all'estero.

In caso di rimborso misto (indennità forfetaria e rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio), l'indennità forfetaria esente è ridotta:

- › 1/3 (30,99 euro per le trasferte nel territorio nazionale e 51,65 euro per le trasferte all'estero) ove vengano rimborsate le spese di vitto oppure le spese di alloggio;
- › 2/3 (15,49 euro per le trasferte nel territorio nazionale e 25,82 euro per le trasferte all'estero) ove vengano rimborsate le spese di vitto e le spese di alloggio.



## REGIME FORFETTARIO

---

**DOMANDA** Si chiede se un professionista ed un'impresa possano transitare nel regime forfetario dal 2020, pur avendo i requisiti per l'adozione di tale regime dal 2019.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64/E/2018, ha sancito che, in capo ai piccoli contribuenti (sia professionisti, sia imprese), sussistono due regimi naturali: quello forfetario e quello semplificato. Il soggetto che, pertanto, scelga l'uno o l'altro, non ha alcun vincolo di permanenza triennale nel regime, potendo operare scelte differenti nelle annualità successive, in presenza dei prescritti requisiti. Inoltre, l'eventuale opzione per l'utilizzo del metodo contabile dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 impegna il contribuente solo fin tanto che il medesimo applica il regime semplificato. Di conseguenza, i soggetti in questione potranno aderire al regime forfetario dal 2020, senza incorrere in sanzioni, anche se avevano i requisiti per l'adozione di tale regime dal 2019.

## ADOZIONE DEL DAS IN FORMA ELETTRONICA - DEPOSITI COMMERCIALI DI RIDOTTE DIMENSIONI

**DOMANDA** Si chiede se, per i depositi commerciali di ridotte dimensioni, sussista l'obbligo di adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che il T.U.A (D.lgs. n. 504 del 1995), prevede due tipi di documento di accompagnamento:

1. il documento di accompagnamento accise (D.A.A), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 504 del 1995, che accompagna la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;
2. il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.), di cui all'art. 12 del D.Lgs. 504 del 1995, che accompagna i prodotti che hanno già assolto il debito di accisa, nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna.

Ciò premesso, si sottolinea che le norme che disciplinano la materia (art. 11 del D.L. n. 124 del 2019 e art. 1 del D.L. n. 262 del 2006) non prevedono esclusioni soggettive: in tutte le ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, un esercente un deposito commerciale, quale sia la sua dimensione, deve emettere un documento di accompagnamento, tale documento, a decorrere dalla data stabilita nel provvedimento normativo, dovrà essere adottato in formato elettronico.

## CORRISPETTIVI TELEMATICI

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è corretto, per un contribuente, emettere dal 1° gennaio 2020 solo fatture elettroniche, invece di certificare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.

**RISPOSTA** Con la risposta n. 149 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura. Peraltro, l'art. 1 del DM 7 dicembre 2016 dispone che non sussiste l'obbligo di rilasciare il documento commerciale, nel caso in cui venga emessa la fattura, sia se l'emissione avvenga su richiesta del cliente, sia se effettuata su base volontaria.

Pertanto, in conclusione, l'emissione della fattura cartacea o elettronica fa venire meno l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi.



## SCADENZARIO FISCALE

MARZO 2020

## LUNEDÌ 2 MARZO

**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.**

**DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Rimozione delle irregolarità od omissioni e versamento della seconda rata ai fini della definizione delle irregolarità formali.

## LUNEDÌ 9 MARZO

**CERTIFICAZIONE UNICA - Mod. CU 2020**

Invio telematico ad Agenzia entrate della certificazione Unica Mod. CU 2020.

## LUNEDÌ 16 MARZO

**IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo**

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente (i) per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) e (ii) per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

**IVA - Contribuenti mensili - Mese di febbraio 2020 - Versamento - Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture "split payment"**

Versamento risultante da liquidazione del mese di febbraio 2020 (Mod. F24 e cod. trib.: 6002). Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

**CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari**

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

**IVA - Versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Versamento conguaglio d'imposta in base a dichiarazione annuale per il 2019 con Mod. F24 e cod. trib. 6099. La somma può essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi. È ammessa la rateizzazione con interessi e scadenza entro giorno 16 di ogni mese successivo.

## **CONCESSIONI GOVERNATIVE - Numerazione e bollatura di libri e registri - Società di capitali - Tassa annuale**

Versamento tassa annuale concessione governativa su libri sociali di imprese soggette ad Iva di euro 309,87 (o di euro 516,46, se il capitale al 1° gennaio, supera euro 516.456,90) con Mod. F24 e cod. trib. 7085.

## **IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte**

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

# MERCOLEDÌ 18 MARZO

## **IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 febbraio 2020, con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

# MERCOLEDÌ 25 MARZO

## **IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020.

# MARTEDÌ 31 MARZO

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio"**

Versamento delle somme dovute ai fini della c.d. definizione "a saldo e stralcio".

## **REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili.**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

## **RITENUTE - Certificazione unica dei sostituti d'imposta - Altre certificazioni**

Consegna certificazione unica per anno 2019 di redditi lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Mod. CU 2020), nonché la certificazione di utili e proventi equiparati nonché di altri redditi diversi di natura finanziaria.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Rateizzazione**

Versamento rateale imposta comunale sulla pubblicità.

## **IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati.**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

## **IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro")**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

**IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).**

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio" - Riapertura dei termini**

Versamento delle somme dovute a seguito della riapertura dei termini di presentazione della domanda ai fini della c.d. definizione "a saldo e stralcio".

